



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO l’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 148/2015, rubricato “*Fondo di solidarietà residuale*”, ai sensi del quale “*1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141*” e, in particolare il comma 3, che dispone, “*Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 36*”;

VISTO l’articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, rubricato “*Fondo di integrazione salariale*” il quale dispone:

- al comma 1, “*A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.*”
- al comma 5, “*A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b);*”
- al comma 6, “*Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all’articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo*”;

VISTO l’articolo 36 del citato decreto n. 148 del 2015 rubricato “*Comitato amministratore*” e in particolare:

- il comma 1, secondo cui, “*Alla gestione di ciascun fondo (...omissis...), di cui all’articolo 28, provvede un comitato amministratore (...omissis...)*”;
- il comma 2, ai sensi del quale, “*Il comitato amministratore è composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38;*”



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- il comma 3, che dispone, “Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo;

VISTO, altresì, l’articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, rubricato “Abrogazioni”, che nell’abrogare, tra l’altro, il comma 36, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la composizione del comitato in argomento, al comma 5, ha previsto espressamente che “Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo comma, della legge 427 del 1980 oppure all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 79141 del 7 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 129 del 6 giugno 2014 recante: “Fondo di solidarietà di solidarietà residuale”, presso l’INPS;

TENUTO CONTO, ai fini dell’avvenuta individuazione delle organizzazioni sindacali interessate alla costituzione del Comitato amministratore di cui trattasi, degli elementi forniti dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, dall’Ufficio Legislativo di questo Dicastero, e dall’INPS;

RILEVATO che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

RILEVATO, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell’ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali

organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)

organizzazioni dei datori di lavoro:

- Confederazione generale dell’industria italiana (CONFINDUSTRIA)



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)

ATTESA l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 53;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTE le note ministeriali in data 27 ottobre 2015 con le quali è stata richiesta alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFAGRICOLTURA e CONFCOOPERATIVE la designazione del proprio esperto di riferimento, corredata dalla documentazione ivi indicata;

VISTE le note ministeriali in data 27 ottobre 2015 con le quali è stata richiesta alle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL la designazione del proprio esperto di riferimento, unitamente alla documentazione ivi indicata;

VISTA la nota ministeriale in data 29 ottobre 2015 con la quale è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la designazione del rappresentante di competenza, corredata dalla documentazione ivi indicata;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTE le note di CGIL in data 3 novembre 2015 - di CONFSAL in data 4 novembre 2015 - di UIL in data 10 novembre 2015 - di UGL in data 16 novembre 2015 - di CISL in data 17 novembre 2015 - con le quali sono state comunicate le designazioni degli esperti di pertinenza, in seno al Comitato *de quo* e trasmessa la relativa documentazione richiesta;

VISTE le note di CONFESERCENTI in data 30 ottobre 2015 - di CONFINDUSTRIA in data 4 novembre 2015 - di CONFCOOPERATIVE in data 12 novembre 2015 - di CONFCOMMERCIO in data 16 novembre 2015 - di CONFAGRICOLTURA in data 26 novembre 2015, con le quali sono state comunicate le designazioni di pertinenza, in seno al Comitato *de quo* e trasmessa la relativa documentazione;

VISTA la nota in data 19 novembre 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso nota la designazione del proprio rappresentante e trasmessa la documentazione richiesta;

RITENUTO di dover sospendere la designazione della compagine per l'Unione generale del lavoro (UGL), per effetto dei contenziosi in corso e della richiesta di informazioni alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in ordine alla situazione della predetta organizzazione sindacale;

CONSIDERATO che è necessario procedere, nei termini normativamente previsti, alla costituzione del Comitato amministratore del *Fondo di solidarietà residuale* e che con successivo provvedimento verrà integrata la composizione del Comitato medesimo con il rappresentante dell'Unione generale del lavoro (UGL);

DECRETA

ARTICOLO 1

Il Comitato amministratore del *Fondo di solidarietà residuale*, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nominato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attesa del successivo provvedimento, ad integrazione del presente, relativo al rappresentante della Unione Generale del Lavoro (UGL), è composto dai seguenti membri:

designati da:

MAGRI Maria	esperto	CONFINDUSTRIA
LAZZARELLI Guido	esperto	CONFCOMMERCIO
MASSIMIANO Elvira	esperto	CONFESERCENTI
LENCI Daniele	esperto	CONFAGRICOLTURA
MASSARELLI Alessandro	esperto	{ designazione congiunta CONFCOOPERATIVE - AGCI - LEGACOOOP riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

BARACHETTI Corrado Ezio
CARRARO Paolo
TARTAGLIONE Michele
PIROSCIA Salvatore

esperto
esperto
esperto
esperto

designati da:

CGIL
CISL
UIL
CONFSAL

GAETANI Manuela
dirigente

in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali

BAUZULLI Giovanni
dirigente

in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma addì,

30 NOV. 2015



Giuliano Poletti